

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3267 del 23/06/2017
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società CAVE DUE TORRI Srl per lo stabilimento sito in comune di Monzuno, loc. Campolungo
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3388 del 23/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventitre GIUGNO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società CAVE DUE TORRI Srl per lo stabilimento sito in comune di Monzuno, loc. Campolungo

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società CAVE DUE TORRI Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Monzuno, loc. Panico, loc. Campolungo che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali ³
 - Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società CAVE DUE TORRI Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁶
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società CAVE DUE TORRI Srl, c.f. 02147420372 e p. iva 00552291205, avente sede legale e stabilimento in comune di Monzuno, loc. Campolungo, ha presentato in data 12/04/2016⁷ al Suap dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di commercio all'ingrosso e/o al minuto di sabbia e ghiaia.

Tale domanda di AUA contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali ed la comunicazione di proseguimento senza apportare modifiche all'attività di recupero rifiuti non pericolosi e contestuale richiesta di iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti ai sensi dell'art 216 del Dlgs 152/2006;.

L'azienda ha inviato in data 26/05/2016 e 20/06/2016 documentazione integrativa⁸ in merito all'attività di recupero rifiuti.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad € 619,00 (importo corrispondente al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque industriali cod. tariffa 12.02.01.07 ed al proseguimento senza modifica della comunicazione in procedura semplificata di operazioni di smaltimento o recupero rifiuti art 215, 216 D.Lgs.152/2006 cod. tariffa 12.02.02.01 ridotto del 50%);

Si rilascia pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura come individuati in allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁷ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGB0/2016/10749 del 14/06/2016 **pratica SINADOC n° 23803 del 2016**

⁸ Documentazione integrativa agli atti di ARPAE con PGB0/2016/18883 del 10/10/2016

- Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06 secondo le prescrizioni e le avvertenze contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni ⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale

CAVE DUE TORRI Srl - Comune di Monzuno - loc. Campolungo

ALLEGATO A

matrice scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione

Scarico nel Torrente Setta (Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno) di acque reflue industriali costituite dall'unione delle acque originate dall'attività di frantumazione inerti con le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne adibite a lavorazione e stoccaggio ghiaia e sabbia.

Lo scarico avviene dopo decantazione in quattro vasche disposte in batteria.

Prescrizioni

- Lo scarico nel punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - Per il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti non sia utilizzata la procedura di diluizione;
 - le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
 - i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque

- meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
- l'impianto di gestione e trattamento delle acque reflue sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue di dilavamento sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - la rete di raccolta delle acque meteoriche non venga mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - gli scarichi in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.
- Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
- Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°135172 del 06/09/2012 CL 11.4.5/159/2011 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Autorizzazione Unica Ambientale

CAVE DUE TORRI Srl - Comune di Monzuno - loc. Campolungo

ALLEGATO B

Matrice di recupero rifiuti di cui all'art 216¹ del DLgs 152/06 ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti, in sede di istanza di A.U.A.

Impresa **CAVE DUE TORRI SRL** - Codice Fiscale **02147420372** e P. Iva **00552291205** - Sede legale e impianto in **Loc. Campolungo - Fraz. Vado - Monzuno (BO)** - Attività di recupero di rifiuti non pericolosi - Operazioni di recupero: **R5 - Classe 4**.

1. Motivazione

L'impresa CAVE DUE TORRI SRL ha presentato, in sede di istanza di A.U.A. e tramite il S.U.A.P. Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, comunicazione di prosecuzione attività di recupero di rifiuti non pericolosi relativamente all'impianto sito in Loc. Campolungo - Fraz. Vado - Monzuno (BO), pervenuta in data 12.04.2016 agli atti di ARPAE - SAC di Bologna al PGB0/2016/6496.

La domanda è stata successivamente integrata con note del 26.05.2016 e del 24.06.2016², ritenute esaustive.

2. Localizzazione dell'attività e conformità agli strumenti urbanistici comunali e sovraordinati

L'attività è localizzata in area di tutela fluviale (Torrente Setta), disciplinata dall'art. 4.3 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.³, ed è stata autorizzata per la prima volta in data 30/10/2008⁴

L'art. 17 comma 1 "Classificazione delle aree idonee ai fini della localizzazione di impianti di smaltimento e

¹ Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

² Agli atti ai PGB0/2016/9563 e PGB0/2016/11622

³ Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 30/03/2004 modificato con successive delibere del C.P. n. 29 del 31/03/2009, n. 30 del 07/04/2009 e n. 15 del 04/04/2011

⁴ Con provvedimento del Comune di Monzuno, Prot. n. 2008/ 0014642 del 30/10/2008, valido fino al 29/05/2013.

recupero rifiuti” delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Provinciale Gestione Rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 30/03/2010 prescrive che il P.T.C.P., all'articolo 14.4 delle proprie norme di attuazione, provvede a elencare le aree non idonee e le aree parzialmente idonee alla localizzazione degli impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi.

I combinati disposti dell'art. 14.4 commi 2 e 3 stabiliscono che la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e/o speciali è vietata nelle aree di cui all'art. 4.3⁵ delle norme di attuazione dello stesso P.T.C.P. che disciplina le fasce di tutela fluviale.

Tuttavia, sono ammissibili nelle fasce di tutela fluviale disciplinate dall'art. 4.3 del P.T.C.P. le attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, purché effettuate presso impianti produttivi adibiti al trattamento di inerti, preesistenti all'entrata in vigore delle presenti norme e legittimati a tempo indefinito, ossia con atti di natura non transitoria.

Il P.T.C.P. è stato adottato in data 11/02/2003⁶, pertanto, da tale data sono applicate le norme prescrittive del P.T.C.P. adottato, in regime di salvaguardia.

L'impianto di lavorazione inerti naturali gestito da Cave Due Torri S.r.l., presso il sito in oggetto è preesistente alla data di adozione del PTCP.

La variante generale 2005 al Piano Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Monzuno, attualmente vigente, coerentemente al dettato dell'art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Infraregionale Attività estrattive approvato dalla Provincia di Bologna per il decennio 2010-2012, prevede nella scheda di progetto del sito in oggetto⁷ che qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria, effettuabile in regime di dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), possa essere effettuato a condizione che vengano adottate misure mitigative degli impatti ambientali; inoltre, prevede che qualsiasi altro intervento da assoggettare al rilascio di permesso a costruire possa essere autorizzato dal Comune solo a fronte di un programma di sviluppo aziendale a medio termine che si concluda con lo smantellamento (con o senza trasferimento) dell'impianto stesso e con il riassetto ambientale dell'intera area del comparto.

Poiché, ad oggi, non risulta essere stata richiesta alcuna modifica dell'assetto dell'impianto di lavorazione inerti naturali e di rifiuti inerti non pericolosi, sia in termini di operazioni di manutenzione straordinaria che di ristrutturazioni che comportino il rilascio di un permesso a costruire, l'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, sulla base del vigente P.A.E. Comunale, è legittimato alla prosecuzione dell'attività alle medesime condizioni della previgente autorizzazione comunale ed iscrizione provinciale al registro delle imprese.

⁵ Norma prescrittiva del P.T.C.P.

⁶ Con delibera del Consiglio Provinciale n. 3 del 11/02/2003

⁷ Zona 2 D_{ie} "Campolongo" (Cava Due Torri S.r.l.)

Pertanto, la localizzazione dell'impianto esistente risulta idonea in quanto compatibile con le norme del P.T.C.P. e del P.P.G.R.⁸ vigenti.

Per quanto detto sopra ne deriva, tuttavia, che nessuna modifica dell'attività⁹ attualmente iscritta al registro provinciale dei recuperatori di rifiuti non pericolosi potrà essere accolta.

3. Attestazione

Si attesta l'iscrizione dell'impresa **CAVE DUE TORRI SRL**, C.F. **02147420372** e P. Iva **00552291205** sede legale ed impianto sito in Loc. Campolungo - Fraz. Vado - Monzuno (BO), nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna, al n. **6496/2016 del 12.04.2016**.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

4. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

- a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti⁶:

OPERAZIONE RECUPERO ed ATTIVITA'	R5	RICICLO/RECUPERO ORGANICHE NON SOLVENTI	DELLE SOSTANZE UTILIZZATE COME	t/a
TIPOLOGIA	7.1.3a	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto CER:101311-170101-170102-170103-170107-170802-170904-200301		14.500
TIPOLOGIA	7.2.3d	Rifiuti di rocce da cave autorizzate CER: 010408		
TIPOLOGIA	7.6.3c	Conglomerato bituminoso CER: 170302		

Operazione di recupero R5

⁸ Piano provinciale Gestione rifiuti

⁹ Aumento della capacità ricettiva, nuove attività di recupero, estensione areale dell'impianto, ecc...

⁶ le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.

- b) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.05/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;
- c) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..
- d) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;

Condizione generale

- e) Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal D. lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta al D.M. 05/02/1998.

5. Avvertenze

- a) Sulla base della localizzazione dell'impianto e di quanto disposto dagli strumenti urbanistici, come descritto al precedente punto 2, si avverte che eventuali potenziamenti della capacità ricettiva o ampliamenti areali relativi all'attività di recupero di rifiuti non potranno essere ammessi.
- b) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, quale autorità competente⁷, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal D. Lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza nell'ambito del procedimento di AUA (autorizzazione unica ambientale);
- c) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;

⁷ Ai sensi della L.R. n. 13/2015 del 30 luglio 2015

- d) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- e) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁸: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **258,23 €** che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
- denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale.
- Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:
bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**
- f) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁹;

6. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento, allegata alla comunicazione di attività, è la seguente:

- Relazione tecnica del 14/05/2008 e Planimetria generale scala 1:1.000/1:250, a firma dell' Arch. Andrea Nerozzi, allegate alla comunicazione di attività di recupero rifiuti non pericolosi, agli atti della Provincia di Bologna P.G. n. 224154/2008 del 30/05/2008.
- scheda tecnica rifiuti allegata ad integrazione agli atti della Provincia di Bologna P.G. n. 104567/2013 del 10/07/2013, relativa al rinnovo dell'iscrizione P.G. 70256 del 13/05/2013.

⁸Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

⁹Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.